

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6294 del 23/12/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., artt. 242 e ss., art. 244, comma 2., L.R. n. 13/2015. Potenziale contaminazione storica a carico delle matrici ambientali "suolo e sottosuolo" e "acque sotterranee" afferenti il sito di Via Andrea Dragoni, 75/C - Forlì (FC). Esito del procedimento amministrativo finalizzato all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione storica e relativa diffida.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6487 del 23/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., artt. 242 e ss., art. 244, comma 2., L.R. n. 13/2015. Potenziale contaminazione storica a carico delle matrici ambientali “suolo e sottosuolo” e “acque sotterranee” afferenti il sito di Via Andrea Dragoni, 75/C – Forlì (FC).

Esito del procedimento amministrativo finalizzato all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione storica e relativa diffida.

Proprietà sito: Sig.ra Maria Grazia Frattini residente in Via Giuseppe Verdi, 61 – Forlì (FC), Sig.ra Paola Mambelli residente in Via San Pantaleone, 20/A – Castiglione di Ravenna (RA) e Sig. Giovanni Mambelli residente in Via Andrea Costa, 54 – Forlì (FC).

LA DIRIGENTE

Premesso che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. che ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;

Considerato, in particolare, che l'art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabilisce:

- al comma 1.: “Le Pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla Regione, alla Provincia e al Comune competenti”;
- al comma 2.: “La Provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il Comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente Titolo”;
- al comma 3.: “L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253”;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Richiamata la “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative” sottoscritta in data 02.05.2016 tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena e Arpa, stipulata in attuazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 85 della L. 56/2014 e dell'art. 15, comma 9 della L.R. 13/2015, nella quale, relativamente alle procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (artt. 242 e seguenti), si conviene che:

- “[...] le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati sono svolte da ARPAE che provvede anche al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. ARPAE riceve anche la comunicazione di cui all'art. 244, comma 1 della succitata norma e provvede a svolgere le indagini e ad emanare la relativa diffida con ordinanza motivata. La Provincia, qualora riceva le comunicazioni di cui agli artt. 244, comma 1, o 245, comma 2, le trasmetterà tempestivamente ad ARPAE per il seguito di competenza [...]”;
- “[...] ARPAE eserciterà le suddette funzioni in modo completo ed esaustivo, subentrando ai precedenti Uffici Provinciali per ogni aspetto ed atto tecnico/amministrativo, anche a rilevanza esterna, compresa la destinazione degli introiti delle suddette funzioni [...]”;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05.06.2018, prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpa dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29.06.2018 è stato approvato, per un ulteriore

anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Dato atto, inoltre, che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 25 del 16.07.2019, prot. gen. n. 16323/19, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1535 del 23.09.2019, è stato approvato il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni stipulate tra Arpae e le Province;

Dato atto, altresì, che:

- con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 12 del 01.07.2020, prot. gen. n. 13875/2020, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione;
- con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2020-89 del 07.08.2020 è stato approvato il rinnovo, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità dalla scadenza, della convenzione stipulata nel 2016 con la Provincia di Forlì-Cesena e con la Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento da parte di Arpae delle funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a), Legge n. 56/2014;
- con Delibera di Giunta n. 1604 del 16.11.2020, la Regione Emilia-Romagna ha disposto il rinnovo per un ulteriore anno, senza soluzione di continuità, delle convenzioni sottoscritte con le Province e con la Città Metropolitana di Bologna per lo svolgimento da parte di Arpae delle funzioni ambientali residue;

Atteso che in attuazione della sopracitata L.R. n. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016, la Regione e la Provincia, mediante Arpae, esercitano le suddette funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto l'art. 103 del D.L. 18/2020 del 17.03.2020 (Cura Italia) avente ad oggetto "*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*", nel quale si stabiliva che "*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.*";

Visto il successivo D.L. 8 aprile 2020, n. 23 che al comma 1. dell'art. 37 (*Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza*) disponeva che "*Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020.*";

Vista l'istruttoria del tecnico istruttore Dr.ssa Francesca Viroli di seguito riportata;

Considerato che con nota datata 19.04.2019 (Modulo C – Bonifiche e relativa documentazione allegata), acquisita al PG/2019/64796 del 23.04.2019, il Sig. Alessandro Quadrelli comunicava, ai sensi dell'art. 242, comma 3. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in qualità di Titolare/Responsabile Legale della Società Mambelli S.r.l. e di Responsabile della potenziale contaminazione, l'accertamento di una situazione di **potenziale contaminazione storica** a carico delle matrici ambientali "**suolo e sottosuolo**" (ad opera di contaminanti alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni) e "**acque sotterranee**" (ad opera di metalli, di contaminanti alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni e alifatici alogenati cancerogeni) afferenti **il sito ubicato in Via Andrea Dragoni, 75/C, nel Comune di Forlì**, su cui insisteva lo stabilimento della Società Mambelli S.r.l., con la precisazione che l'acquisizione della società da parte dell'attuale proprietà era avvenuta il 05.11.2018 e che "*[...] le sostanze rilevate e lo stato di contaminazione riscontrato sono incompatibili con il tipo di attività ad oggi esercita sul sito; né sono in alcun modo riferibili al recente periodo di gestione del sito, riconducibile alla data di acquisizione della Società, 5 novembre 2018. [...]*";

Evidenziato, in particolare, che:

- A) la Società Mambelli S.r.l. presentava il **Piano di Caratterizzazione** previsto dall'art. 242, comma 3. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. acquisito, complessivamente, al PG/2019/79997-80003-80008 del 21.05.2019, che è stato oggetto di valutazione della **Conferenza dei Servizi nella seduta del 14.06.2019**;
- B) il suddetto **Piano di Caratterizzazione veniva approvato e autorizzato** da Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3111 del 27.06.2019 e **le indagini previste sono state realizzate** dalla Mambelli S.r.l. nel periodo **novembre-dicembre 2019**;
- C) la Società Mambelli S.r.l., con note acquisite, complessivamente, al PG/2020/56-88-94-98-105-109 del 02.01.2020, trasmetteva l'elaborato denominato **“Relazione – Esecuzione del Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006”**, datato **30.12.2019**, descrittivo degli **esiti delle indagini di caratterizzazione** che **non** hanno consentito di **definire l'estensione della potenziale contaminazione afferente il sito, in riferimento alle matrici ambientali “suolo e sottosuolo insaturo”** (potenziale contaminazione non circoscritta in profondità (0,0/-2,0 metri da p.c.) in corrispondenza del sondaggio “MW8”, in relazione al parametro “cloruro di vinile”) e **“acque sotterranee”** (potenziale contaminazione non circoscritta in estensione), per i parametri oggetto di indagine, in riferimento alle **Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)** di cui, rispettivamente, alla **Tabella 1, Colonna B** (siti ad uso commerciale/industriale) e alla **Tabella 2** dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

In particolare, alla luce degli **esiti delle indagini ambientali**, ad oggi, complessivamente effettuate in sito dalla Società Mambelli S.r.l. nel mese di **marzo 2019 (indagini preliminari)** e nel periodo **novembre-dicembre 2019** (indagini di cui al **Piano di Caratterizzazione approvato e autorizzato con DET-AMB-2019-3111** del 27.06.2019) risulta che:

- C)1. **suolo e sottosuolo**: l'area su cui insiste lo stabilimento Mambelli S.r.l., distinta al **Foglio 184, particella 510 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Forlì, di proprietà dei Sig.ri Maria Grazia Frattini, Paola Mambelli e Giovanni Mambelli**, risulta destinata prevalentemente allo sviluppo residenziale (Piano Operativo Comunale (POC) del 2013) compresa in perimetro di ZNI(b) n. 98 (Zone di nuovo insediamento soggette a intervento urbanistico coordinato a bassa densità da attuare) per la quale, tuttavia, è attualmente riconosciuta dal Comune di Forlì la **deroga agli strumenti urbanistici vigenti per attività produttiva**. Allo stato attuale, pertanto, il riferimento assunto per l'accertamento della qualità ambientale della **matrice “suolo e sottosuolo”**, per i parametri oggetto di indagine, è rappresentato dalle **Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)** di cui alla **Tabella 1, Colonna B** (siti ad uso commerciale e industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

In riferimento alle suddette **CSC di cui alla suddetta Tabella 1, Colonna B**, è stato accertato il superamento per il parametro **“cloruro di vinile”** nei **n. 3 campioni prelevati dal sondaggio “MW8” rappresentativi della profondità compresa tra 0,0 e -2,0 metri da p.c. (potenziale contaminazione non circoscritta in profondità)**.

Sono stati, altresì, rilevati **superamenti delle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A (siti ad uso di verde pubblico, privato e residenziale)** del sopraccitato Allegato 5, in corrispondenza dei sondaggi denominati **“MW1”, “MW2”, “MW3”, “MW5”, “MW6”, “MW7” e “MW8”**, complessivamente, per i parametri **“cromo esavalente”, “1,2 dicloroetilene”, “cloruro di vinile”, “tetracloroetilene” e “idrocarburi pesanti, con C>12”**;

- C)2. **acque sotterranee**: i parametri oggetto di indagine rilevati in concentrazione superiore alle CSC di cui alla Tabella 2 del sopraccitato Allegato 5, complessivamente, sono **“alluminio”, “antimonio”, “arsenico”, “cromo esavalente”, “ferro”, “manganese”, “mercurio”, “ nichel”, “selenio”, “fluoruri”, “nitriti”, “solfati”, “benzene”, “m+p xilene”, “toluene”, “clorometano”, “triclorometano (cloroformio)”, “cloruro di vinile”, “1,2 dicloroetano”, “1,1 dicloroetilene”, “tricloroetilene”, “tetracloroetilene”, “esaclorobutadiene”, “1,2 dicloroetilene (cis)”, “1,2 dicloropropano”, “1,1,1,2**

tricloroetano”, “1,2,3 tricloropropano”, “1,1,2,2 tetracloroetano”, “tribromometano (bromoformio)”, “1,2 dibromoetano”, “dibromoclorometano”, “diclorobromometano” e “idrocarburi totali espressi come n-esano”.

Si evidenzia che la situazione di potenziale contaminazione rilevata a carico della matrice ambientale “acque sotterranee” risulta interessare tutta l’area di pertinenza della Società Mambelli S.r.l. e non risulta, ad oggi, circoscritta in estensione, con particolare riferimento al confine Nord-Est del sito corrispondente alla direzione principale di deflusso (valle idrogeologica) della falda;

- D) la Società Mambelli S.r.l., con nota acquisita al PG/2020/41737 del 17.03.2020, trasmetteva l’elaborato denominato **“Proposta di investigazione di dettaglio”, datato 13.03.2020**, che è stato oggetto di valutazione della **Conferenza dei Servizi nella seduta del 18.05.2020**. In sede di Conferenza dei Servizi si concordava, all’unanimità dei presenti, di valutare non esaustiva la proposta di indagine integrativa al Piano di Caratterizzazione presentata e, pertanto, non approvabile il medesimo elaborato e di richiedere la trasmissione di un elaborato integrativo che fornisse riscontro ai rilievi e alle richieste degli Enti;
- E) la Società Mambelli S.r.l., con note acquisite, complessivamente, al PG/2020/87896-87904-87913-87916 del 17.06.2020, successivamente integrato con documentazione acquisita al PG/2020/89302 del 22.06.2020, trasmetteva l’elaborato denominato **“Revisione proposta di investigazione di dettaglio Giugno 2020 ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006”, datato 17.06.2020**, che è stato oggetto di valutazione della **Conferenza dei Servizi nella seduta del 26.06.2020**;
- F) la Società **Mambelli S.r.l.** in occasione della suddetta seduta della **Conferenza dei Servizi del 26.06.2020**, tra l’altro, **manifestava l’intenzione di non dare seguito alla proposta di investigazione di dettaglio presentata ad integrazione del Piano di Caratterizzazione approvato**, complessivamente descritta negli elaborati di cui ai precedenti punti D) (PG/2020/41737) ed E) (PG/2020/87896-87904-87913-87916-89302), **demandando gli obblighi di legge al soggetto che sarebbe stato individuato come responsabile della potenziale contaminazione accertata in sito, ritenendo, pertanto, di non procedere volontariamente nell’ambito del procedimento afferente la caratterizzazione ambientale del sito e, quindi, di non dare seguito alle procedure operative e amministrative di cui all’art. 242 e ss. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**

In occasione della medesima seduta del 26.06.2020 la Società Mambelli S.r.l., inoltre, manifestava **l’intenzione di proseguire con le attività di contenimento mediante implementazione del sistema P&S**, come proposto al paragrafo 2.8 dell’elaborato di cui al precedente punto E) (PG/2020/87896-87904-87913-87916-89302);

- G) con **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3270 del 15.07.2020**, Arpae - SAC di Forlì-Cesena **prende atto dei contenuti del verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 26.06.2020**;

Dato atto di quanto sopra, Arpae – SAC di Forlì-Cesena con **nota del 25.03.2020, PG/2020/46116**, comunicava **l’avvio del procedimento** teso all’identificazione del responsabile della potenziale contaminazione – ai sensi dell’art. 244, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - con facoltà per i soggetti interessati di presentare eventuali memorie e/o documenti pertinenti; tale avvio del procedimento poggiava, in particolare, sulla **Relazione di Arpae – Servizio Territoriale (ST) di Forlì-Cesena del 20.01.2020**, PG/2020/11989, trasmessa al fine di fornire riscontro alla **nota del 17.05.2019, PG/2019/78441**, con cui **l’Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena** richiedeva ad Arpae – Servizio Territoriale (ST) di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì – Unità Acque, Suolo e Protezione Civile e all’Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Forlì, in conformità al disposto di cui all’art. 244, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’effettuazione di indagini e la trasmissione di informazioni e di documentazione tese ad identificare il responsabile della situazione di potenziale contaminazione accertata presso il sito in oggetto;

Dato atto, altresì, che alla suddetta nota del 25.03.2020 veniva dato riscontro con produzione dalle parti interessate come segue:

1. memoria nell’interesse di Paola Mambelli e relativi allegati, acquisita al PG/2020/85182 del 12.06.2020;

2. memoria nell'interesse di Giovanni Mambelli e relativi allegati, acquisita al PG/2020/85435 del 15.06.2020;
3. memoria nell'interesse della Società Mambelli S.r.l. e relativi allegati, acquisita al PG/2020/86275-86284-86289 del 15.06.2020;

Considerato che con nota del 23.06.2020, PG/2020/90291, l'Unità organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche di Arpae – SAC di Forlì-Cesena comunicava ai soggetti interessati l'avvenuta presentazione di contributi istruttori in termini di documenti e memorie di cui ai sopraccitati punti 1., 2. e 3., disponibili per la visione ovvero per la trasmissione informato digitale, previa richiesta formale;

Considerato, altresì, che con la medesima nota del 23.06.2020 si comunicava (considerato che la Società Mambelli S.r.l. informava di essere in attesa di documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate), che il **termine ultimo per la presentazione**, alla scrivente Agenzia, **di eventuali memorie scritte e/o documentazione pertinenti all'oggetto e riferita all'ulteriore documentazione presentata**, ai sensi dell'art. 10, comma 1. lettera b) della Legge n. 241/90 e s.m.i., **veniva fissato per il giorno venerdì 31 luglio 2020**. I termini del procedimento si intendevano sospesi sino a tale data;

Evidenziato che con nota del 16.07.2020, PG/2020/102197-102202, Arpae – SAC di Forlì-Cesena comunicava l'accoglimento della richiesta di proroga avanzata dalla Società Mambelli S.r.l. con nota trasmessa in data 07.07.2020, acquisita al PG/2020/97564 e che, pertanto, il **termine ultimo per la presentazione**, alla scrivente Agenzia, di **eventuali memorie scritte e/o documentazione pertinenti all'oggetto e riferite all'ulteriore documentazione acquisita ai sensi dell'art. 10, comma 1., lettera b) della L. 241/90 e s.m.i.**, già stabilito per il giorno 31.07.2020 con nota PG/2020/90291 del 23.06.2020, veniva **prorogato al giorno 20.08.2020**. I termini del procedimento si intendevano sospesi sino a tal data;

Rilevato che nell'ambito della prima fase istruttoria afferente la presentazione di eventuali memorie da parte dei soggetti interessati (periodo compreso tra marzo e giugno 2020) e successivamente, venivano concesse proroghe correlate sia all'emergenza sanitaria Covid-19 sia alle richieste di parte finalizzate alla ulteriore produzione documentale e si acquisivano ulteriori note e documenti di seguito specificati:

4. memoria nell'interesse di Paola Mambelli e relativi allegati, acquisita al PG/2020/118706 del 17.08.2020;
5. memoria nell'interesse della Società Mambelli S.r.l. e relativi allegati, acquisita al PG/2020/120591 del 21.08.2020;

Viste le ulteriori comunicazioni e documentazione successivamente inviate da Arpae - SAC di Forlì-Cesena e pervenute dai soggetti interessati:

6. nota datata 18.09.2020, PG/2020/135067 del 21.09.2020, con cui Arpae - SAC di Forlì-Cesena forniva riscontro alla sopraccitata nota (rif. precedente punto 5.) acquisita al PG/2020/120591 del 21.08.2020 e si comunicavano motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990;
7. nota acquisita al PG/2020/141734 del 02.10.2020 trasmessa dalla Mambelli S.r.l. in riscontro alla nota di cui al precedente punto 6.;
8. nota acquisita al PG/2020/154999 del 27.10.2020, con cui l'Avv. Massimo Mambelli, in nome e per conto di Giovanni Mambelli replicava alla memoria presentata dalla Società Mambelli S.r.l. di cui al precedente punto 5.;
9. nota del 30.10.2020, PG/2020/157690, con cui Arpae - SAC di Forlì-Cesena forniva riscontro alla nota di cui al precedente punto 7.;

Dato atto che veniva convocata la Conferenza dei Servizi decisoria in data 30.10.2020, seduta poi rinviata alla data del 11.11.2020;

Viste le risultanze della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria del 11.11.2020, il cui verbale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato 1**);

Rilevato che in sede di Conferenza dei Servizi del 11.11.2020 si prendeva atto, in particolare, di quanto riferito da Arpae – Servizio Territoriale (ST) di Forlì-Cesena con la sopraccitata nota del 20.01.2020,

PG/2020/11989, nota con riferimento alla quale il Servizio Territoriale, in sede di Conferenza dei Servizi, forniva alcune precisazioni, tutte indicate nel verbale della seduta;

Evidenziato che la Conferenza dei Servizi del 11.11.2020, esaminata la corposa documentazione agli atti, dava atto di quanto emerso con riferimento a tutte le ditte che risultano essere state presenti in sito e, nello specifico:

- a) **ditta individuale Mambelli Romano (attività: produzione e ingrosso detersivi, prodotti chimici industriali e ingrosso e vendita al minuto droghe coloniali, liquori);** data iscrizione alla Camera di Commercio: 30.08.1965 con data inizio attività: 22.07.1965. Inizio commercializzazione prodotti chimici dal 1972/1979. Data cessazione attività: 27.12.1989;
- b) **Società Mambelli S.r.l. (attività di cui al codice ATECO 46.75.02 “ingrosso di prodotti chimici di base e complementari per l'industria, l'artigianato e l'agricoltura; prodotti per la cura e l'igiene della casa e della persona” (oggetto sociale da statuto/atto costitutivo: commercio all'ingrosso, importazione e esportazione di prodotti chimici industriali, solventi, alcool, detersivi, coloniali, liquori in bottiglie sigillate, articoli per la cura e l'igiene della casa e della persona, articoli minuti per uso domestico);** data di iscrizione alla Camera di Commercio: 27.04.1981 con data inizio attività: 04.05.1981, attualmente ancora attiva;
- c) **A.T.S. - Autotrasporti speciali S.r.l.:** ditta di autotrasporti (attività: autotrasporto merci per conto terzi); data iscrizione alla Camera di Commercio: 08.02.1985 con data inizio attività: 16.04.1985. Data cancellazione: 13.12.2004. Non c'è notizia che la ditta abbia utilizzato impianti e manufatti presenti in sito (serbatoi e cisterne interrati e fuori terra). In considerazione della tipologia di contaminanti rilevati nel terreno e in falda (con particolare riferimento ai **solventi organoclorurati**), non si ravvisa un nesso di causalità tra le attività svolte dalla ditta e la potenziale contaminazione storica accertata in sito;
- d) **Chemilog S.r.l.:** ditta di autotrasporti (attività: autotrasporto di cose per conto terzi - oggetto sociale: la gestione logistica per conto terzi di distribuzioni di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, sia in Italia che all'estero; il trasporto con qualsiasi mezzo (terrestre, aereo, marittimo, fluviale) di merci di ogni tipo per conto terzi, sia in Italia che all'estero; la gestione in appalto di attrezzature connesse al trasporto ed alla movimentazione delle merci, di casse mobili e carri ferroviari, [...]); data iscrizione alla Camera di Commercio: 09.09.1997 con data inizio attività: 17.05.2001. Data cancellazione: 29.07.2002. Non c'è notizia che la ditta abbia utilizzato impianti e manufatti presenti in sito (serbatoi e cisterne interrati e fuori terra). In considerazione della tipologia di contaminanti rilevati nel terreno e in falda (con particolare riferimento ai **solventi organoclorurati**), non si ravvisa un nesso di causalità tra le attività svolte dalla ditta e la potenziale contaminazione storica accertata in sito;

Dato atto che, in riferimento alle due imprese individuate ai precedenti punti a) “**ditta individuale Mambelli Romano**” e b) “**Società Mambelli S.r.l.**”, dalla documentazione acquisita in sede istruttoria, in sede di Conferenza dei Servizi del 11.11.2020 emergeva quanto segue:

1. **con riferimento alle n. 4 cisterne interrato** individuate, nelle relazioni e nelle planimetrie complessivamente acquisite agli atti, con i **nn. 1, 2, 3 e 4** (PG/2020/118706), **indicate da Mambelli S.r.l.**, tramite i propri consulenti ambientali, **quale potenziale/possibile sorgente primaria di contaminazione** – come indicato nell'elaborato di cui al punto C) del presente atto (PG/2020/56-88-94-98-105-109) a pag. 46/46, nell'elaborato di cui al punto D) (PG/2020/41737) del presente atto a pag. 4/9 e nell'elaborato di cui al punto E) (PG/2020/87896-87904-87913-87916 del 17.06.2020, successivamente integrato con documentazione acquisita al PG/2020/89302 del 22.06.2020) del presente atto al Capitolo 2.1. - **e, in ragione delle quali, Mambelli S.r.l. chiede di individuare nei proprietari del sito i responsabili della potenziale contaminazione chiedendo, altresì, l'adozione di una ordinanza di rimozione rifiuti**, dagli atti acquisiti è emerso quanto segue:

1.A) per quanto riguarda la loro eventuale presenza in sito si dà atto che la “**Relazione di verifica tecnica di strutture ed impianti facenti parte di attività di stoccaggio prodotti chimici**” del 02.07.2002, a

firma e timbro del tecnico incaricato Ing. Daniele Vadi (redatta a seguito della visita d'ispezione del 27.06.2002 presso lo stabilimento della Società Mambelli S.r.l., fornita in allegata al PG/2020/85182), oltre ad **evidenziare il pessimo stato di numerosi serbatoi - suggerendo limitazioni d'uso - dichiarava come non presenti tali cisterne interrato: “[...] CISTERNE N. 1, 2, 3, 4 non presenti [...]”.**

Si dà atto, altresì, di quanto riportato al paragrafo 3.3 dell'elaborato di cui al precedente punto C) (PG/2020/56-88-94-98-105-109) del presente atto “[...] Tale indagine (georadar) è stata eseguita in data 18 novembre 2019 con sistema georadar connesso a sistema GPS e mediante localizzatore elettromagnetico (EM) [...] non ha permesso di confermare la presenza o assenza delle vecchie cisterne interrato, in quanto la profondità utile di indagine è risultata condizionata dalla composizione litologica del sottosuolo, dalla soggiacenza della falda e soprattutto dalla presenza di rete elettrosaldato [...]”;

1.B) per quanto riguarda i contenuti e l'utilizzo di tali cisterne interrato, dagli atti acquisiti in sede istruttoria si rileva che:

1.B)a. i consulenti di Mambelli S.r.l. (Ramboll Italy S.r.l.) dichiaravano, tra l'altro, a pag. 5 del Piano di Caratterizzazione di maggio 2019 (acquisito al PG/2019/79997-80003-80008) che le principali modifiche alla configurazione originale del sito erano rappresentate dalla dismissione dei n. **4 serbatoi interrati (avvenuta nel 2001) contenenti alcool e acetone** e di **n. 2 serbatoi fuori terra ubicati nell'area sud-est del sito (nel 2004) utilizzati per lo stoccaggio di percloroetilene e tricloroetilene**;

1.B)b. nella Relazione tecnica semestrale 2° semestre **2000** (allegata al PG/2019/79997-80003-80008) sull'attività svolta dalla ditta Mambelli S.r.l., si dichiara che *“le cisterne 1, 2, 3 e 4 sono interrato e in disuso e non più utilizzabili da oltre 9 anni”*.

Nella Relazione tecnica semestrale 1° semestre **2001** (allegata al PG/2019/79997-80003-80008) sull'attività svolta dalla ditta Mambelli S.r.l., si dichiara che *“le cisterne contrassegnate in pianta con i numeri 1, 2, 3, 4 interrato e in disuso e non più utilizzabili, sono state bonificate e riempite di acqua”*.

Dalla Relazione tecnica semestrale 1° semestre **2006** (allegata al PG/2019/79997-80003-80008) sull'attività svolta dalla ditta Mambelli S.r.l., si evince che le cisterne 1, 2, 3 e 4 sono presenti con capacità 25 metri cubi “sigillate e interrato” mentre le cisterne n. 32 e n. 33 risultano “tolte”;

1.B)c. con la **nota del 12.03.2001**, acquisita al prot. n. 1476 del 13.03.2001 di Arpa Forlì-Cesena (fornita in allegato al PG/2020/85182), Mambelli S.r.l. comunicava ad Arpa, presumibilmente ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 246 del 24.05.1999 (successivamente annullato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 266 del 2001), la dismissione dei n. 4 serbatoi interrati, la bonifica e il loro riempimento con acqua al fine del loro riutilizzo come riserva idrica anche ai fini antincendio, specificando i contenuti di **acetone e alcool etilico**;

1.B)d. dal Certificato Prevenzione Incendi (CPI) del 1983 emerge, in coerenza con quanto sopra, lo stoccaggio di acetone in 2 serbatoi interrati da 25 mc ciascuno e di alcool etilico in 2 serbatoi interrati da 25 mc ciascuno (percloroetilene e trielina risultavano stoccati in 2+1 serbatoi fuori terra);

1.B)e. dal Certificato Prevenzione Incendi (CPI) del 1990 emerge lo stoccaggio di acetone in 2 serbatoi interrati da 25 mc ciascuno (trielina in serbatoio fuori terra).

In sede di Conferenza dei Servizi del 11.11.2020 emergeva, pertanto, che dalla documentazione storica reperita in sede istruttoria e dal livello attuale di caratterizzazione del sito, non vi è la certezza che tali 4 cisterne interrato (per le quali non vi è neppure la certezza della loro attuale presenza in sito) abbiano contenuto sostanze compatibili con la contaminazione riscontrata.

Dalla documentazione esaminata emergeva, inoltre, che **sostanze compatibili con l'attuale potenziale contaminazione fossero presenti in serbatoi "fuori terra" individuati con i numeri 32 e 33** in corrispondenza dell'area denominata "**APC01**" di Figura 9 di pag. 24 del Piano di Caratterizzazione di maggio 2019 (acquisito al PG/2019/79997-80003-80008):

- "[...] Si rileva che i serbatoi identificati con i numeri 32 e 33, di volumetria non nota, impiegati rispettivamente per lo stoccaggio di percloroetilene e tricloroetilene sono stati dismessi e smantellati nel 2004 mentre è stato mantenuto in essere il relativo bacino di contenimento. [...]" (pag. 19 del suddetto Piano di Caratterizzazione) (n.d.r. il campione di terreno prelevato dal sondaggio "MW8" risultato contaminato ad opera del CVM è relativo a questa zona del sito);
- nella Relazione tecnica semestrale 2° semestre **2004** (allegata al PG/2019/79997-80003-80008) sull'attività svolta dalla ditta Mambelli S.r.l., si dichiara l'avvenuta dismissione dei sopraccitati serbatoi n. 32 e n. 33 ove si legge che "[...] le cisterne 8, 29, 32 e 33 sono state tolte e sono in fase di sostituzione.";

2. con riferimento alla "gestione" generale del parco serbatoi presente in sito, in sede di Conferenza dei Servizi del 11.11.2020 si dava atto che nel contratto di affitto d'azienda sottoscritto tra Romano Mambelli e la Mambelli S.r.l. in data 21.01.1986 era ricompreso il parco serbatoi presente in sito in relazione al quale la Società assumeva le relative responsabilità gestionali. Nell'ambito del suddetto contratto d'affitto d'azienda (fornito in allegato al PG/2020/85182) erano, infatti, compresi *"anche gli impianti, serbatoi, attrezzature e macchinari [...]"* con la precisazione al punto 7) *"Sono a carico del conduttore (n.d.r. Mambelli S.r.l.) le manutenzioni e riparazioni ordinarie, relative ai macchinari ed impianti di qualsiasi specie, necessari e per mantenerli in normale efficienza. [...]"* e al punto 9) *"[...] Il conduttore dichiara di aver visitato l'azienda e di averla trovata funzionante e idonea a soddisfare le sue esigenze. [...]"*. In sede di Conferenza dei Servizi si rilevava, pertanto, una gestione effettiva dei serbatoi in capo a Mambelli S.r.l., in quanto strettamente correlati e funzionali all'attività d'impresa.

In sede di Conferenza dei Servizi si dava atto, altresì, che i consulenti della Mambelli S.r.l. (Ramboll Italy S.r.l.) dichiaravano, tra l'altro, nel Piano di Caratterizzazione di maggio 2019 (acquisito al PG/2019/79997-80003-80008) che:

- "[...] Mambelli (SRL) decide di dismettere tali serbatoi (i 4 serbatoi interrati) nel 2001 al fine di rendere praticabile lo spazio della corte in cui sono interrate in modo da rendere più agevole la manovra degli autotreni [...]" (a pag. 19 del suddetto Piano di Caratterizzazione);
- alla luce di quanto riportato nella **valutazione del rischio da esposizione a prodotti cancerogeni** datata **2008**, risulta che nel medesimo anno la **Società Mambelli S.r.l aveva in gestione, tra l'altro, tricloroetilene e percloroetilene**; nella **valutazione del rischio da esposizione prodotti cancerogeni** datata **2016** rimaneva solamente la formaldeide e non risultavano più oggetto di commercio e gestione il tricloroetilene e il percloroetilene (le citate valutazioni del rischio sono riportate in allegato al Piano di Caratterizzazione di maggio 2019, PG/2019/79997-80003-80008);

Alla luce della documentazione e degli atti acquisiti in istruttoria emergeva, inoltre:

- che, a seguito dell'insediamento della nuova Società Mambelli S.r.l. (1981), il sito di deposito e commercializzazione di prodotti chimici acquisiva notevoli dimensioni fino a raggiungere una consistenza ragguardevole;
- la stretta correlazione tra il parco serbatoi (serbatoi interrati nn. 1/2/3/4 compresi) e l'esercizio dell'attività di impresa, essendo tali beni funzionali all'esercizio della stessa, incombando all'Impresa i connessi oneri di gestione e manutenzione, al fine di evitare danno o pericolo di danno all'ambiente;
- la non corretta gestione e manutenzione del medesimo parco serbatoi; ciò emerge sia dall'Ordinanza del Comune n. 1611 del 23.11.1990 (inerente il corretto utilizzo dei serbatoi) sia dalla **"Relazione di verifica tecnica di strutture ed impianti facenti parte di attività di stoccaggio prodotti chimici" del 02.07.2002**, a firma e timbro del tecnico incaricato Ing. Daniele Vadi, redatta a seguito della visita d'ispezione del

27.06.2002 presso lo stabilimento della Società Mambelli S.r.l. (fornita in allegata al PG/2020/85182), **nella quale si evidenziava il pessimo stato di numerosi serbatoi suggerendo limitazioni d'uso**, come di seguito riepilogato: “[...]

- cisterne n. 12, 13, 14: prescrizioni “eliminare ruggine e successivamente verniciare dispositivi di collegamento cisterna in vetroresina e piedi in c.a.”;
 - cisterna n. 17: prescrizioni “se ne sconsiglia l'uso visto il cattivo stato di manutenzione”;
 - cisterna n. 18, 19: prescrizioni “visto che la struttura in acciaio si presenta fortemente attaccata dalla ruggine si consiglia di non oltrepassare un utilizzo pari ad ¼ della capacità della cisterna”;
 - cisterna n. 20: prescrizioni “visto che la struttura in acciaio si presenta fortemente attaccata dalla ruggine si consiglia di non oltrepassare un utilizzo pari ad 1/10 della capacità della cisterna, in attesa della sostituzione”;
 - cisterna n. 29: prescrizioni “si consiglia di non utilizzare la suddetta cisterna”. [...];
- la riconducibilità della potenziale contaminazione storica accertata in sito alla **scarsa e/o mancata manutenzione, presidio e dismissione degli impianti tecnologici presenti e, forse, alla presenza pregressa di eventi incidentali non adeguatamente gestiti e segnalati**, come già rilevato da Arpae – ST di Forlì-Cesena nella sopraccitata nota del 20.01.2020, attesi, altresì, i numerosi provvedimenti adottati dalle Autorità pubbliche con riferimento al sito, che avvalorano quanto sopra detto in termini di scarsa e/o mancata manutenzione nonché scarso e/o mancato presidio degli impianti ed in generale del sito, vedasi in particolare:
- **Ordinanza n. 1611/1990 del 23.11.1990** che **chiedeva alla ditta di provvedere alla trasmissione al Comune e ad Arpa di relazioni tecniche semestrali circa la gestione del parco serbatoi**;
 - **Ordinanza del Sindaco n. 848 del 17.02.1992** che richiamava l'Ordinanza del 23.11.1990 P.S.E 1611/90 e ordinava il rispetto delle prescrizioni stabilite dall'USL n. 38 di Forlì con parere prot. n. 28/3244/91 del 21.03.1991 circa le **modalità di gestione del parco serbatoi (al punto 1) si stabiliva che “I serbatoi n. 1, 2, 3, 4 non dovranno più essere utilizzati”**;
 - **Diffida del Comune di Forlì n. 609/2001, P.G. 6099/01** relativa alla prescrizione di provvedere all'esecuzione regolare di interventi manutentivi ai sistemi di abbattimento degli sfiati delle cisterne utilizzate per il travaso dell'acido cloridrico e alle tenuta di apposito registro degli interventi manutentivi;
 - **Ordinanza del Comune di Forlì n. 382/2002** con cui si faceva seguito al parere di Arpa del 08.04.2002, prot. n. 1347/02 e si stabilivano prescrizioni inerenti, tra l'altro, all'immediato svuotamento della vasca di raccolta adiacente alle cisterne, l'adeguamento delle attrezzature presenti in sito compreso il sistema fognario aziendale, la verifica statica delle opere su cui poggiavano le cisterne;
 - **Ordinanza del Comune di Forlì n. 147/2003, P.G. 4325/06 del 10.03.2003** (allegata al PG/2019/80008) con cui si stabilivano prescrizioni inerenti al fatto, tra l'altro, che **tutti i serbatoi avrebbero dovuto contenere solo le sostanze dichiarate nella relazione semestrale che avrebbe dovuto essere redatta da un tecnico incaricato dalla ditta e trasmessa al Comune**, al fine di relazionare in merito alle sostanze stoccate nei serbatoi nonché in merito alla verifica generale dello stato di usura delle cisterne [...];

In sede di Conferenza dei Servizi emergeva, inoltre, che

- la situazione di potenziale contaminazione rilevata a carico della matrice ambientale “acque sotterranee” risulta interessare tutta l'area di pertinenza della Società Mambelli S.r.l. e non risulta, ad oggi, circoscritta in estensione, con particolare riferimento al confine Nord-Est del sito, corrispondente alla direzione principale di deflusso (valle idrogeologico) della falda;
- a decorrere dal 1981, la Mambelli S.r.l. è presente sul sito con una tipologia di attività corrispondente/coerente con la contaminazione riscontrata;

- la ditta Mambelli Romano risulta aver operato per un tempo molto più breve ed antecedente rispetto alla gestione dell'impresa Mambelli S.r.l. oltre ad avere operato con un asset aziendale di minori dimensioni, asset che metteva a disposizione di Mambelli S.r.l., come emerge dai contratti di affitto già nel 1986, con relativi oneri di gestione e manutenzione.

Anche alla luce del non esteso periodo di attività, si ritiene plausibile ipotizzare che la ditta individuale Mambelli Romano abbia avuto in gestione impianti, manufatti e serbatoi efficienti o comunque in buono stato, anche in considerazione del fatto che in sede di consegna a Mambelli S.r.l. per effetto del contratto di affitto sottoscritto, non risultano da parte di quest'ultima segnalazioni o contestazioni in merito al cattivo stato ovvero inidoneità di impianti, manufatti o serbatoi;

- risulta plausibile ipotizzare, da quanto sopra esposto, che i serbatoi nella disponibilità della Mambelli S.r.l. possano aver perso nel tempo le caratteristiche di tenuta e idoneità che in origine avevano;
- con riferimento alle n. 4 cisterne interrate, Mambelli S.r.l. (si veda la nota di Mambelli S.r.l. del 2001, P.G. n. 1476/2001) dichiarava di farsi carico della relativa bonifica;
- la Società Mambelli S.r.l. è rimasta la medesima dal 1981 ad oggi, con la stessa attività, lo stesso CF e Numero REA, l'unico mutamento è intervenuto nella titolarità delle quote societarie; la cessione di quote non dà, tuttavia, luogo alla configurazione di un nuovo soggetto giuridico distinto dal precedente;
- a fortiori, negli atti di compravendita delle quote, l'acquisizione avveniva dichiarando il cessionario di non vantare *"garanzia per vizi o mancanza di qualità anche in relazione agli assets attivi o passivi della Società"*, inoltre avveniva *"a rischio e pericolo della parte cessionaria, anche per quanto riguarda le eventuali sopravvenienze passive di qualsiasi natura"*, *"accettando tutti i rischi connessi all'acquisto di quote di società operante sul mercato nello specifico settore di attività. [...]";*
- in virtù del principio "chi inquina paga", il soggetto tenuto ad effettuare interventi di bonifica ambientale e connesse attività preparatorie è il responsabile dell'inquinamento, non la proprietà dell'area, che non può essere considerata come destinataria di una fattispecie di responsabilità oggettiva (vedasi da ultimo TAR -Roma Sez. I, 04/05/2020 n. 4590);
- alla luce della documentazione complessivamente acquisita in sede istruttoria, non risultano elementi atti ad individuare una responsabilità per l'inquinamento storico accertato in sito riconducibile ai proprietari dell'area;

Atteso che, sulla base di questi elementi ed, inoltre, ulteriormente considerato che, secondo la giurisprudenza più consolidata formatasi sul punto:

- sotto il profilo causale in campo amministrativo ambientale non può non valere la regola codificata nel processo civile (Cassazione civile sez un 11 gennaio 2008 n. 581) del *"più probabile che non"*, nota anche come *"regola della preponderanza dell'evidenza"* o *"del più probabile riscontrabile in via presuntiva"*. Secondo tale regola, ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., un evento è da considerarsi causa di un altro se, ferme restando le condizioni, il secondo non si sarebbe verificato in assenza del primo (TAR Lombardia BS Sez I, 26 marzo 2012, n. 489);
- il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve quindi essere accertato applicando la regola probatoria del *"più probabile che non"* e il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318);
- in materia di individuazione di responsabilità ambientale la giurisprudenza ha recentemente concluso nel senso per cui alla luce dell'esigenza di effettività della protezione dell'ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l'imputabilità dell'inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 Cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti

(es. rinvenimento nel terreno inquinato di sostanze facenti parte del ciclo produttivo di un'azienda che insista in quel luogo) che inducano a ritenere verosimile, secondo l'“*id quod plerumque accidit*”, che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V, 16.6.09, n. 3885; in termini, TAR Toscana 27.10.10 n.6538);

- per affermare il legame causale esistente tra il fenomeno di potenziale contaminazione ed il comportamento commissivo o omissivo del/i soggetto/i “non è necessario raggiungere un livello di probabilità (logica) prossimo a uno (cioè la certezza), bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della metà (cioè del 50%)” (TAR Emilia Romagna, 15 febbraio 2017, n. 125) ed è “è sufficiente che l'effettiva esistenza del nesso ipotizzato sia più probabile della sua negazione: è, in altre parole, sufficiente che la validità dell'ipotesi eziologica sia superiore al cinquanta per cento” (Consiglio di Stato - sentenza 8 ottobre 2018 n. 5761);

Ciò premesso,

Ritenuto che dall'esame dei documenti agli atti siano emersi elementi necessari e sufficienti per l'individuazione del responsabile della contaminazione di che trattasi;

Ritenuto, altresì, che, alla luce delle valutazioni istruttorie svolte - secondo la regola probatoria del "più probabile che non" (Consiglio di Stato n. 3465/2014 e n. 2532/2012) e sulla base di una valutazione complessiva e di una preponderante evidenza - **si possa individuare per una logica attribuzione di preponderanza dell'evidenza, con ragionevole certezza, la responsabilità della potenziale contaminazione storica accertata a carico delle matrici ambientali “suolo e sottosuolo” e “acque sotterranee” afferenti il sito di Via Andrea Dragoni, 75/C – Forlì, in capo alla Società Mambelli S.r.l. avente sede legale in Via Marcello Malpighi, 8 - Forlì, esercente presso il medesimo sito, a far data dal 27.04.1981 (data iscrizione Camera di Commercio), l'attività di cui al codice ATECO 46.75.02 “**ingrosso di prodotti chimici di base e complementari per l'industria, l'artigianato e l'agricoltura; prodotti per la cura e l'igiene della casa e della persona**”;**

Vista la documentazione agli atti e richiamate le predette valutazioni;

Attesa la necessità per questa Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena di concludere il procedimento amministrativo in conformità al disposto di cui all'art. 244, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., teso all'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione storica accertata in sito;

Evidenziato che dalla visura camerale effettuata dall'Unità organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC) di Arpae – SAC di Forlì-Cesena in data 21.12.2020, tramite lo strumento Telemaco del Registro Imprese, risulta che l'attuale sede legale della Società Mambelli S.r.l. è ubicata in Via Marcello Malpighi, 8 – Forlì;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”, in vigore dal 29.04.2006 e s.m.i. e in particolare il Titolo V della Parte Quarta “*Bonifica di siti contaminati*”;

Visto l'art. 244, comma 2. e comma 3. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che individua nella Provincia (Arpae, in virtù di convenzione) il soggetto che, ricevuta la comunicazione di cui ai rispettivi comma 1. e comma 2., sentito il Comune ed effettuate le opportune indagini atte ad identificare il soggetto responsabile della potenziale contaminazione, diffida con Ordinanza motivata tale soggetto a provvedere ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del suddetto Decreto e provvede a notificare l'Ordinanza di cui al comma 2. anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-114 del 19.11.2019;

Dato atto che l'istruttore tecnico Dr.ssa Francesca Viroli, in riferimento al procedimento relativo alla presente determinazione, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

DISPONE

ai sensi dell'art. 244, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- 1. di individuare quale responsabile della potenziale contaminazione storica** accertata a carico delle matrici ambientali **“suolo e sottosuolo” e “acque sotterranee”** afferenti **il sito di Via Andrea Dragoni, 75/C – Forlì**, la Società **Mambelli S.r.l.** avente sede legale in Via Marcello Malpighi, 8 - Forlì, come emarginato nelle premesse;
- di dare atto che la Società Mambelli S.r.l., nella persona del suo Amministratore unico e legale rappresentante Sig. Alessandro Quadrelli, dopo aver inviato la nota del 19.04.2019, PG/2019/64796 (trasmissione indagini preliminari e comunicazione di accertato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, ai sensi dell'art. 242, comma 3. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., utilizzando il Modulo C – Bonifiche, in qualità di titolare/responsabile legale della Ditta Mambelli S.r.l. e di responsabile della potenziale contaminazione), ha provveduto a dare seguito alle procedure operative ed amministrative di cui al suddetto art. 242, comma 3., con particolare riferimento alla presentazione del previsto Piano di Caratterizzazione;
- di dare atto che la Società Mambelli S.r.l. in occasione della seduta della Conferenza dei Servizi del 26.06.2020 ha, tra l'altro, manifestato l'intenzione di non dare seguito alla proposta di investigazione di dettaglio ad integrazione del Piano di Caratterizzazione approvato, demandando gli obblighi di legge al soggetto che sarebbe stato individuato come responsabile della potenziale contaminazione accertata in sito, ritenendo, pertanto, di non procedere volontariamente nell'ambito del procedimento afferente la caratterizzazione ambientale del sito e, quindi, di non dare seguito alle procedure operative e amministrative di cui all'art. 242 e ss. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- di dare atto che la Società Mambelli S.r.l. in occasione della seduta della Conferenza dei Servizi del 26.06.2020 ha, altresì, manifestato l'intenzione di proseguire con le attività di contenimento mediante implementazione del sistema P&S come proposto al paragrafo 2.8 dell'elaborato presentato, complessivamente, con note acquisite al PG/2020/87896-87904-87913-87916 del 17.06.2020 e successivamente integrato con documentazione acquisita al PG/2020/89302 del 22.06.2020;

DIFFIDA

ai sensi dell'art. 244, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per le motivazioni richiamate in premessa

- la Società **Mambelli S.r.l. avente sede legale in Via Marcello Malpighi, 8 – Forlì**, a **provvedere ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, relativamente alla situazione di **potenziale contaminazione storica afferente il sito di Via Andrea Dragoni, 75/C – Forlì**, **attuando le procedure operative e amministrative di cui all'art. 242 e ss.;**

ORDINA

1. alla Società Mambelli S.r.l. avente sede legale in Via Marcello Malpighi, 8 – Forlì, di trasmettere entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente Determinazione ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena e agli altri Enti interessati:

1.a) conferma della propria proposta contenuta nell'elaborato presentato dalla medesima Società, denominato *“Revisione proposta di investigazione di dettaglio Giugno 2020 ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006”*, datato 17.06.2020, acquisito complessivamente al PG/2020/87896-87904-87913-87916 del 17.06.2020, successivamente integrato con documentazione acquisita al PG/2020/89302 del 22.06.2020, elaborato che la Conferenza dei Servizi del 26.06.2020 aveva concordato, all'unanimità dei presenti, nel valutare **approvabile dal punto di vista tecnico, con prescrizioni che sarebbero state esplicitate ed impartite qualora la medesima Società avesse manifestato l'intenzione di procedere volontariamente al completamento della caratterizzazione del sito;**

oppure, in alternativa

1.b) nuova e/o modificata proposta di investigazione di dettaglio da presentare sempre entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto.

Si comunica che, decorso infruttuosamente il suddetto termine, si procederà ai sensi di legge;

2. alla Società Mambelli S.r.l. di trasmettere entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente Determinazione ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena e agli altri Enti interessati:

2.1. la prima delle previste comunicazioni periodiche, con cadenza trimestrale (relativa al periodo agosto-ottobre 2020), descrittiva delle modalità di conduzione del sistema di contenimento Pump & Stock (P&S) attivato in sito, corredata dai fir attestanti l'avvenuta corretta gestione del rifiuto.

Come comunicato dalla Mambelli S.r.l. con nota acquisita al PG/2020/111252 del 03.08.2020, il sistema P&S risulta essere stato implementato prevedendo l'emungimento, oltre che dai piezometri “MW1-MW2-MW3”, anche dai piezometri “MW7” e “P2”, per un volume settimanale complessivo di 1.000 litri;

2.2. apposita relazione tecnica descrittiva delle modalità realizzative e degli esiti dell'attività slug-test per la definizione dei valori sito-specifici della conducibilità idraulica della falda superficiale e della sottostante falda confinata, attività già prevista nell'ambito dell'esecuzione del Piano di Caratterizzazione approvato con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3111 del 27.06.2019 ma non realizzata, la cui effettuazione è stata comunicata con nota trasmessa dalla medesima Società, acquisita al PG/2020/111252 del 03.08.2020;

2.3. apposita relazione tecnica e i relativi Rapporti di prova in riferimento all'attività di speciazione idrocarburica MADEP alifatica e aromatica sito-specifica, attività già prevista nell'ambito dell'esecuzione del Piano di Caratterizzazione approvato con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3111 del 27.06.2019 ma non realizzata;

2.4. le tabelle, già richieste, riepilogative degli esiti analitici ottenuti e, in particolare, dei superamenti rilevati in occasione di tutte le indagini ambientali complessivamente eseguite in sito dalla medesima Società e da Arpae (indagini preliminari di marzo 2019 e indagini di caratterizzazione di novembre-dicembre 2019), per la matrice “acque sotterranee” e per la matrice “suolo e sottosuolo” (per quest'ultima matrice dovranno essere previste due specifiche tabelle recanti i superamenti sia in riferimento alle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) sia in riferimento alle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A (siti ad uso di verde pubblico, privato e residenziale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di costituire memoria negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica del Comune di Forlì per

consentire le necessarie valutazioni in caso dell'eventuale futura riqualificazione dell'area a "verde pubblico, privato e residenziale" e/o dell'eventuale futuro cambio di destinazione d'uso del sito;

2.5. la/e planimetria/e ad una scala idonea alla rappresentazione della potenziale contaminazione rilevata a carico della matrice ambientale "acque sotterranee";

DICHIARA CHE

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte della Dirigente di Arpae – SAC di Forlì-Cesena o di chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;

AVVERTE

- che Arpae – Servizio Territoriale (ST) di Forlì-Cesena è incaricato di far osservare la presente ordinanza. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applica la sanzione penale di cui all'art. 650 del Codice Penale;
- che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee se non provvede alla bonifica in conformità al Progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti, è sottoposto alle sanzioni previste dall'art. 257 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che, ai sensi dell'art. 244, comma 4. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono adottati dall'amministrazione competente in conformità al combinato disposto di cui agli artt. 250 e 253 del medesimo Decreto Legislativo.

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge.

Contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

Notifica il presente provvedimento:

- alla Società **Mambelli S.r.l.** con sede legale in Via Marcello Malpighi, 8 – Forlì (FC).

Il presente provvedimento viene trasmesso a tutti gli Enti e ai soggetti interessati al procedimento.

Lo trasmette, pertanto, al Comune di Forlì – Unità Acque, Suolo e Protezione Civile, ad Arpae – Servizio Territoriale (ST) di Forlì-Cesena, all'Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Forlì e alla Prefettura di Forlì-Cesena – Ufficio Territoriale del Governo di Forlì, per il seguito di rispettiva competenza.

Il presente atto viene notificato, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 244, comma 3. e dell'art. 253 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla **Sig.ra Maria Grazia Frattini** residente in Via Giuseppe Verdi, 61 – Forlì (FC), alla **Sig.ra Paola Mambelli** residente in Via San Pantaleone, 20/A – Castiglione di Ravenna (RA) e al **Sig. Giovanni Mambelli** residente in Via Andrea Costa, 54 – Forlì (FC), **in qualità di proprietari del sito** interessato dai superamenti delle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A e B (matrice ambientale “suolo e sottosuolo”) e alla Tabella 2 (matrice ambientale “acque sotterranee”) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **ubicato in Via Andrea Dragoni, 75/C – Forlì, individuato al Foglio 184, particella 510 del Catasto Terreni del Comune di Forlì**, come risulta da visura catastale effettuata in data 22.12.2020 da Arpae – Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC) del SAC di Forlì-Cesena, tramite lo strumento SISTER dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Forlì Territorio – Servizi Catastali e di pubblicità immobiliare.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Area Autorizzazioni e Concessioni Est
(*Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra*)*

*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Il presente documento, composto da n. 15 pagine e da n. 1 Allegato (verbale della Conferenza dei Servizi del 11.11.2020), costituisce copia conforme all'originale informatico firmato digitalmente dalla Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra, realizzato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice di Amministrazione Digitale).

4. Comune di Forlì – Unità Acque, Suolo e Protezione Civile

Ing. Gianfranco Argnani (Dirigente responsabile)

5. Azienda USL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Forlì

Dott. Roberto Bandini (Dirigente/Direttore F.F.)

Alle ore 09.30 la Conferenza dei Servizi apre i propri lavori.

La Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra, in qualità di Dirigente Responsabile di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena riepiloga le principali fasi del procedimento di bonifica attivato nel mese di aprile 2019, a seguito dell'accertamento di una situazione di potenziale contaminazione storica a carico delle matrici ambientali "suolo e sottosuolo" e "acque sotterranee" in corrispondenza del sito di Via Andrea Dragoni, 75/C – Forlì, su cui insiste lo stabilimento della Società Mambelli S.r.l.. La comunicazione di potenziale contaminazione storica (acquisita al PG/2019/64796 del 23.04.2019) era stata effettuata dal Sig. Alessandro Quadrelli, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in qualità di Titolare/Responsabile Legale della Ditta Mambelli S.r.l. e di Responsabile della potenziale contaminazione, con la precisazione che l'acquisizione della società da parte dell'attuale proprietà era avvenuta il 05.11.2018 e che "[...] le sostanze rilevate e lo stato di contaminazione riscontrato sono incompatibili con il tipo di attività ad oggi esercita sul sito; né sono in alcun modo riferibili al recente periodo di gestione del sito, riconducibile alla data di acquisizione della Società, 5 novembre 2018. [...]".

La Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra evidenzia, in particolare, che:

- A)** la Società Mambelli S.r.l. ha presentato il **Piano di Caratterizzazione** previsto dall'art. 242, comma 3. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. acquisito, complessivamente, ai PG/2019/79997-80003-80008 del 21.05.2019 che è stato oggetto di valutazione della Conferenza dei Servizi nella seduta del 14.06.2019;
- B)** il suddetto **Piano di Caratterizzazione è stato approvato e autorizzato** da Arpae - SAC di Forlì-Cesena con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3111 del 27.06.2019 e **le indagini previste sono state realizzate** dalla medesima Società nel periodo **novembre-dicembre 2019**;
- C)** la Società Mambelli S.r.l., con note acquisite, complessivamente, al PG/2020/56-88-94-98-105-109 del 02.01.2020, ha trasmesso l'elaborato denominato **"Relazione – Esecuzione del Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006"**, datato **30.12.2019**, descrittivo degli **esiti delle indagini di caratterizzazione che non** hanno consentito di **definire l'estensione della potenziale contaminazione afferente il sito in riferimento alle matrici ambientali "suolo e sottosuolo insaturo"** (potenziale contaminazione non circoscritta in profondità (0,0/-2,0 metri da p.c.) in corrispondenza del sondaggio "MW8", in relazione al parametro "cloruro di vinile") e **"acque sotterranee"** (potenziale contaminazione non circoscritta in estensione), per i parametri oggetto di indagine, in riferimento alle **Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)** di cui, rispettivamente, alla **Tabella 1, Colonna B** (siti ad uso commerciale/industriale) e alla **Tabella 2** dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. In particolare, risultava che:
 - C)1. suolo e sottosuolo:** l'area su cui insiste lo stabilimento Mambelli S.r.l. risulta destinata prevalentemente allo sviluppo residenziale (Piano Operativo Comunale (POC) del 2013) compresa in perimetro di ZNI(b) n. 98 (Zone di nuovo insediamento soggette a intervento urbanistico coordinato a bassa densità da attuare) per la quale, tuttavia, risulta attualmente riconosciuta dal Comune di Forlì la **deroga agli strumenti urbanistici vigenti per attività produttiva**. Allo stato attuale, pertanto, il riferimento assunto per l'accertamento della qualità ambientale della **matrice "suolo e sottosuolo"**, per i parametri oggetto di indagine, è rappresentato dalle **Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)** di cui alla **Tabella 1, Colonna B** (siti ad uso commerciale e industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

In riferimento alle suddette **CSC di cui alla suddetta Tabella 1, Colonna B**, è stato accertato il superamento per il parametro **"cloruro di vinile"** nei **n. 3 campioni prelevati dal sondaggio "MW8"**

rappresentativi della profondità compresa tra 0,0 e -2,0 metri da p.c. (potenziale contaminazione non circoscritta in profondità).

Sono stati, altresì, rilevati superamenti delle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A del sopraccitato Allegato 5 in corrispondenza dei sondaggi denominati "MW1", "MW2", "MW3", "MW5", "MW6", "MW7" e "MW8" complessivamente per i parametri "cromo esavalente", "1,2 dicloroetilene", "cloruro di vinile", "tetracloroetilene" e "idrocarburi pesanti, con C>12";

- C)2. acque sotterranee:** i parametri oggetto di indagine rilevati in concentrazione superiore alle CSC di cui alla Tabella 2 del sopraccitato Allegato 5, complessivamente, sono "alluminio", "antimonio", "arsenico", "cromo esavalente", "ferro", "manganese", "mercurio", " nichel", "selenio", "fluoruri", "nitriti", "solfati", "benzene", "m+p xilene", "toluene", "clorometano", "triclorometano (cloroformio)", "cloruro di vinile", "1,2 dicloroetano", "1,1 dicloroetilene", "tricloroetilene", "tetracloroetilene", "esaclorobutadiene", "1,2 dicloroetilene (cis)", "1,2 dicloropropano", "1,1,1,2 tricloroetano", "1,2,3 tricloropropano", "1,1,2,2 tetracloroetano", "tribromometano (bromofornio)", "1,2 dibromoetano", "dibromoclorometano", "diclorobromometano" e "idrocarburi totali espressi come n-esano".

Si evidenzia che **la situazione di potenziale contaminazione rilevata a carico della matrice ambientale "acque sotterranee" risulta interessare tutta l'area di pertinenza della Società Mambelli S.r.l. e non risulta, ad oggi, circoscritta in estensione**, con particolare riferimento al confine Nord-Est del sito corrispondente alla direzione principale di deflusso (valle idrogeologico) della falda;

- D)** la Società Mambelli S.r.l., con nota acquisita al PG/2020/41737 del 17.03.2020, ha trasmesso l'elaborato denominato "**Proposta di investigazione di dettaglio**", datato 13.03.2020, che è stato oggetto di valutazione della **Conferenza dei Servizi nella seduta del 18.05.2020** la quale ha concordato, all'unanimità dei presenti, di valutare non esaustiva la proposta di indagine integrativa al Piano di Caratterizzazione presentata e, pertanto, non approvabile il medesimo elaborato e di richiedere la trasmissione di un elaborato integrativo che fornisca riscontro ai rilievi e alle richieste degli Enti;
- E)** la Società Mambelli S.r.l., con note acquisite, complessivamente, al PG/2020/87896-87904-87913-87916 del 17.06.2020, successivamente integrato con documentazione acquisita al PG/2020/89302 del 22.06.2020, ha trasmesso l'elaborato denominato "**Revisione proposta di investigazione di dettaglio Giugno 2020 ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006**", datato 17.06.2020, che è stato oggetto di valutazione della **Conferenza dei Servizi nella seduta del 26.06.2020**;
- F)** la Società **Mambelli S.r.l.** in occasione della suddetta seduta della **Conferenza dei Servizi del 26.06.2020**, tra l'altro, ha **manifestato l'intenzione di non dare seguito alla proposta di investigazione di dettaglio presentata ad integrazione del Piano di Caratterizzazione approvato**, complessivamente descritta negli elaborati di cui ai precedenti punti D) (PG/2020/41737) ed E) (PG/2020/87896-87904-87913-87916 e PG/2020/89302), **demandando gli obblighi di legge al soggetto che sarebbe stato individuato come responsabile della potenziale contaminazione accertata in sito, ritenendo, pertanto, di non procedere volontariamente nell'ambito del procedimento afferente la caratterizzazione ambientale del sito e, quindi, di non dare seguito alle procedure operative e amministrative di cui all'art. 242 e ss. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**

In occasione della medesima seduta del 26.06.2020 la Società Mambelli S.r.l. ha, inoltre, manifestato **l'intenzione di proseguire con le attività di contenimento mediante implementazione del sistema P&S** come proposto al paragrafo 2.8 dell'elaborato di cui al precedente punto E) (PG/2020/87896-87904-87913-87916 e PG/2020/89302);

- G)** con **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3270 del 15.07.2020**, Arpae - SAC di Forlì-Cesena prendeva atto dei contenuti del verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 26.06.2020.

La Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra riepiloga, altresì, le principali fasi del procedimento amministrativo finalizzato all'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione storica accertata presso il sito di Via A. Dragoni, 75/C a Forlì, in conformità al disposto di cui all'art. 244, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento:

- alla **nota del 17.05.2019, PG/2019/78441, con cui l'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena** richiedeva ad Arpae – Servizio Territoriale (ST) di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì – Unità Acque, Suolo e Protezione Civile e all'Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Forlì, in conformità al disposto di cui all'art. 244, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'effettuazione di indagini e la trasmissione di informazioni e di documentazione tese ad identificare il responsabile della situazione di potenziale contaminazione accertata presso il sito in oggetto;
- alla **Relazione di Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena del 20.01.2020, PG/2020/11989**, trasmessa al fine di fornire riscontro alla predetta nota del 17.05.2019;
- alla **nota del 25.03.2020, PG/2020/46116, con cui l'Unità organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche di Arpae – SAC di Forlì-Cesena** comunicava l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i., teso all'identificazione del responsabile della potenziale contaminazione, con facoltà per i soggetti interessati di presentare eventuali memorie e/o documenti pertinenti.

La Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra rileva, pertanto, la necessità per Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena di concludere il procedimento amministrativo attivato, ai sensi dell'art. 244, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione storica accertata in sito.

La Conferenza dei Servizi procede con la disamina e la valutazione delle informazioni e della documentazione complessivamente acquisite agli atti dagli Enti, per quanto di competenza.

La Conferenza dei Servizi prende atto, in particolare, di quanto riferito da **Arpae – Servizio Territoriale (ST) di Forlì-Cesena con la nota del 20.01.2020, PG/2020/11989**, dalla quale, tra l'altro, si evince che:

"[...] La Ditta Mambelli srl svolge attività di stoccaggio e commercio di sostanze chimiche pericolose ed è, quindi, compresa tra le attività di cui al punto 7 dell'Allegato 5, degli Allegati alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. In modo particolare ha commercializzato fino al 1989 circa, sostanze chimiche tra cui ad esempio acetone e trielina di natura compatibile con quelle ritrovate nei piezometri situati nel sedime aziendale.

Dall'analisi della documentazione agli atti di questa Agenzia non vi sono evidenze di incidenti ambientali in relazione alla grave contaminazione del suolo e delle acque sotterranee accertata, ma si rileva una gran mole di esposti circa il disturbo per le esalazioni prodotte dall'attività.

Si rileva altresì la presenza di 4 cisterne interrate adibite allo stoccaggio di acetone e trielina fino al 1988-1989 poi in disuso. Si cita a tal proposito una comunicazione del marzo 2001 a nome della legale rappresentante di allora Casadei Anna Maria che comunica la dismissione delle stesse e il previsto utilizzo per lo stoccaggio delle acque con funzione di prevenzione incendi. Le informazioni detenute agli atti circa la capacità e l'utilizzo di queste cisterne risultano tuttavia contraddittorie [...].

Gli esiti del Piano di Caratterizzazione condotto dalla ditta e presentato a gennaio 2020 evidenziano che non è possibile valutare con certezza la presenza o meno delle stesse né lo stato, in quanto è presente una pavimentazione di cemento con gabbia metallica che interferisce con l'indagine geoelettrica.

Tuttavia dai dati di contaminazione delle acque sotterranee presentati nella "Relazione di esecuzione del Piano della Caratterizzazione" presentati a gennaio 2020 risulta evidente una sorgente di contaminazione primaria ancora attiva presso il sito.

Nell'ambito delle indagini volte ad individuare il responsabile della contaminazione si è proceduto inoltre ad una ricerca di pozzi posti idrogeologicamente a monte della Ditta che presentassero una profondità idonea, massimo 10 metri, per un campionamento che permettesse il raggiungimento dello stesso acquifero e quindi il confronto

tra i dati rilevati. Con l'ausilio della documentazione presente agli atti presso il SAC Demanio Idrico Forlì è stato individuato un pozzo ancora esistente ed attivo risalente agli anni '80 presso una privata abitazione [...]. Tale pozzo risulta per posizione e profondità raggiunta, perfettamente idoneo per procedere con un campionamento che possa essere considerato rappresentativo di una situazione di monte idrogeologico e quindi non influenzato dalle attività della ditta Mambelli. Il campione è stato effettuato previo spurgo, in quanto nel pozzo è installata una pompa, il giorno 11/11/2019 dai tecnici di questo Servizio Territoriale. [...] I dati di cui al RdP 19LA63020 del 03/12/2019 [...] rilevano l'assenza di composti organoclorurati oltre i limiti previsti dalla tabella 2 allegato 5 degli Allegati alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; le concentrazioni risultano peraltro inferiori ai limiti di rilevabilità.

Dalla situazione sopra esposta, dalle indagini condotte e successivamente confermate dall'analisi dell'acqua sotterranea eseguita si può affermare che l'inquinamento rilevato presso il sito Mambelli di via Dragoni 75 Forlì sia riconducibile alla scarsa e/o mancata manutenzione, presidio e dismissione degli impianti tecnologici presenti e, forse, alla presenza pregressa di eventi incidentali non adeguatamente gestiti e segnalati. [...] allo stato attuale non è possibile valutare se la situazione di grave contaminazione accertata a carico delle acque sotterranee e del suolo sia stata causata da un incidente o sia tuttora provocata dal rilascio di sostanze inquinanti presenti in corrispondenza di una sorgente primaria (cisterne dismesse) e che, peraltro non è possibile fornire una datazione certa dell'evento originario [...]."

A riguardo, la Dr.ssa Patrizia Spazzoli, in qualità di Dirigente Responsabile di Arpae - Servizio Territoriale (ST) di Forlì-Cesena, ritiene opportuno precisare che, in ordine alla data indicata nella frase *"In modo particolare ha commercializzato fino al 1989 circa, sostanze chimiche tra cui ad esempio acetone e trielina di natura compatibile con quelle ritrovate nei piezometri situati nel sedime aziendale"*, la stessa è un evidente errore dal momento che la Ditta ha commercializzato sostanze organoclorurate fino almeno al 2008 (si veda la relazione di Valutazione del rischio da esposizione a prodotti cancerogeni del 2008 che figura in allegato al PG/2019/80008).

Per quanto riguarda la frase *"Si rileva altresì la presenza di 4 cisterne interratoe adibite allo stoccaggio di acetone e trielina fino al 1988-1989 poi in disuso"*, si precisa che tale indicazione deriva da informazioni raccolte dai tecnici di questo ST da personale che era occupato presso la ditta Mambelli S.r.l., informazioni successivamente non riportate in sede di SIT. La suddetta indicazione è ritenuta estremamente probabile con riferimento all'inquinamento riscontrato nei sondaggi in prossimità delle sopraccitate cisterne interratoe, ma non risulta confermata da alcun atto di ufficio.

La Conferenza dei Servizi dà atto che, sulla base della predetta nota di Arpae - ST di Forlì-Cesena datata 20.01.2020, PG/2020/11989, al fine di avviare il contraddittorio con le parti interessate, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., veniva svolta da parte di **Arpae - SAC di Forlì-Cesena la comunicazione di avvio procedimentale con nota del 25.03.2020, PG/2020/46116**, alla quale veniva dato riscontro con produzione dalle parti interessate come segue:

1. memoria nell'interesse di Paola Mambelli e relativi allegati, acquisita al PG/2020/85182 del 12.06.2020;
2. memoria nell'interesse di Giovanni Mambelli e relativi allegati, acquisita al PG/2020/85435 del 15.06.2020;
3. memoria nell'interesse della Società Mambelli S.r.l. e relativi allegati, acquisita al PG/2020/86275-86284-86289 del 15.06.2020.

Nell'ambito della prima fase istruttoria afferente la presentazione di eventuali memorie da parte dei soggetti interessati (periodo compreso tra marzo e giugno 2020) e successivamente, venivano concesse proroghe correlate sia all'emergenza sanitaria Covid-19 sia alle richieste di parte finalizzate alla ulteriore produzione documentale e si acquisivano ulteriori note e documenti di seguito specificati:

4. memoria nell'interesse di Paola Mambelli e relativi allegati, acquisita al PG/2020/118706 del 17.08.2020;
5. memoria nell'interesse della Società Mambelli S.r.l. e relativi allegati, acquisita al PG/2020/120591 del 21.08.2020.

Si dà evidenza, altresì, in particolare, delle ulteriori comunicazioni e documentazione successivamente inviate da Arpae - SAC di Forlì-Cesena e pervenute dai soggetti interessati:

6. nota del 18.09.2020, PG/2020/135067, con cui si forniva riscontro alla sopraccitata nota (rif. precedente punto 5.) acquisita al PG/2020/120591 del 21.08.2020 e si comunicavano motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990;
7. nota acquisita al PG/2020/141734 del 02.10.2020 trasmessa dalla Mambelli S.r.l. in riscontro alla nota di cui al precedente punto 6.;
8. nota acquisita al PG/2020/154999 del 27.10.2020, con cui l'Avv. Massimo Mambelli, in nome e per conto di Giovanni Mambelli replica alla memoria presentata dalla Società Mambelli S.r.l. di cui al precedente punto 5.;
9. nota del 30.10.2020, PG/2020/157690, con cui Arpae - SAC di Forlì-Cesena ha fornito riscontro alla nota di cui al precedente punto 7..

Esaminata la corposa documentazione agli atti, la Conferenza dei Servizi dà atto di quanto emerge con riferimento a tutte le ditte che risultano essere state presenti in sito e, nello specifico:

- a) **ditta individuale Mambelli Romano (attività: produzione e ingrosso detersivi, prodotti chimici industriali e ingrosso e vendita al minuto droghe coloniali, liquori (dal 17.04.1969));** data iscrizione alla Camera di Commercio: 30.08.1965 con data inizio attività: 22.07.1965. Data cessazione: 27.12.1989.

Trasmesso in allegato al PG/2020/85182, risulta un atto di denuncia di modifica dell'attività della ditta individuale datata 17.05.1979, dal quale si evince che dal 05.07.1972 in seguito ad estensione dell'attività, l'attività prevalente era diventata commercio all'ingrosso di prodotti chimici industriali.

La ditta individuale Mambelli Romano risulterebbe, quindi, aver commercializzato prodotti chimici industriali per un periodo compreso tra il **1972 (o forse il 1979)** vista la discrasia di date presenti nel predetto atto di denuncia) e il **1986/1989 (1989 è l'anno di cessazione formale dell'attività ma, avendo la ditta individuale sottoscritto nel 1986 un contratto di affitto d'azienda con Mambelli S.r.l., fornito in allegato al PG/2020/85182, viene fatto presente il divieto di concorrenza posto in capo all'affittante ai sensi dell'art. 2557 del Codice Civile);**

- b) **Società Mambelli S.r.l. (attività di cui al codice ATECO 46.75.02 "ingrosso di prodotti chimici di base e complementari per l'industria, l'artigianato e l'agricoltura; prodotti per la cura e l'igiene della casa e della persona" (oggetto sociale da statuto/atto costitutivo: commercio all'ingrosso, importazione e esportazione di prodotti chimici industriali, solventi, alcoolici, detersivi, coloniali, liquori in bottiglie sigillate, articoli per la cura e l'igiene della casa e della persona, articoli minuti per uso domestico);** data di iscrizione alla Camera di Commercio, con **data inizio attività: 04.05.1981, attualmente ancora attiva.**

Da quanto sopra, emerge una insistenza in sito della Mambelli S.r.l. dal 1981 ad oggi, senza soluzione di continuità, svolgendo un'attività di commercio e stoccaggio di prodotti chimici, attività compatibile con l'attuale potenziale contaminazione rilevata in sito.

In ragione di tale compatibilità tra attività esercitata e la potenziale contaminazione storica accertata, la Mambelli S.r.l. con la sopraccitata nota acquisita al PG/2019/64796 del 23.04.2019, già in sede di comunicazione di riscontro di potenziale contaminazione, barrava/si qualificava come responsabile della potenziale contaminazione precisando, tuttavia, l'intervenuto acquisto delle azioni solo nel 2018, circostanza quest'ultima che, trattandosi di persona giuridica, non fa venire meno l'unicità del soggetto giuridico "Mambelli S.r.l." dal 1981 ad oggi, con la stessa attività di stoccaggio e commercio di prodotti chimici;

- c) **A.T.S. - Autotrasporti speciali S.r.l.:** ditta di autotrasporti (attività: autotrasporto merci per conto terzi); data iscrizione alla Camera di Commercio: 08.02.1985 con data inizio attività: 16.04.1985. Data cancellazione: 13.12.2004. Non c'è notizia che la ditta abbia utilizzato impianti e manufatti presenti in sito (serbatoi e cisterne interrati e fuori terra). In considerazione della tipologia di contaminanti rilevati nel terreno e in falda (con particolare riferimento ai **solventi organoclorurati**), non si ravvisa un nesso di causalità tra le attività svolte dalla ditta e la potenziale contaminazione storica accertata in sito;

- d) **Chemilog S.r.l.:** ditta di autotrasporti (attività: autotrasporto di cose per conto terzi - oggetto sociale: la gestione logistica per conto terzi di distribuzioni di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, sia in Italia che all'estero; il trasporto con qualsiasi mezzo (terrestre, aereo, marittimo, fluviale) di merci di ogni tipo per conto terzi, sia in Italia che all'estero; la gestione in appalto di attrezzature connesse al trasporto ed alla movimentazione delle merci, di casse mobili e carri ferroviari, [...]); data iscrizione alla Camera di Commercio: 09.09.1997 con data inizio attività: 17.05.2001. Data cancellazione: 29.07.2002. Non c'è notizia che la ditta abbia utilizzato impianti e manufatti presenti in sito (serbatoi e cisterne interrati e fuori terra). In considerazione della tipologia di contaminanti rilevati nel terreno e in falda (con particolare riferimento ai **solventi organoclorurati**), non si ravvisa un nesso di causalità tra le attività svolte dalla ditta e la potenziale contaminazione storica accertata in sito.

In riferimento alle due imprese individuate ai precedenti punti a) "ditta individuale Mambelli Romano" e b) "Società Mambelli S.r.l.", dalla documentazione acquisita in sede istruttoria è emerso che:

- 1. con riferimento alle n. 4 cisterne interrate** individuate nelle relazioni e nelle planimetrie complessivamente acquisite agli atti con i **nn. 1, 2, 3 e 4** (PG/2020/118706), **indicate da Mambelli S.r.l.**, tramite i propri consulenti ambientali, **quale potenziale/possibile sorgente primaria di contaminazione** – come indicato nell'elaborato di cui al punto C) del presente verbale (PG/2020/56-88-94-98-105-109) a pag. 46/46, nell'elaborato di cui al punto D) (PG/2020/41737) del presente verbale a pag. 4/9 e nell'elaborato di cui al punto E) (PG/2020/87896-87904-87913-87916 del 17.06.2020, successivamente integrato con documentazione acquisita al PG/2020/89302 del 22.06.2020) del presente verbale al Capitolo 2.1. - **e, in ragione delle quali, Mambelli S.r.l. chiede di individuare nei proprietari del sito i responsabili della potenziale contaminazione chiedendo, altresì, l'adozione di una ordinanza di rimozione rifiuti**, dagli atti acquisiti è emerso quanto segue:

- 1.A)** per quanto riguarda la loro eventuale presenza in sito si dà atto che la **"Relazione di verifica tecnica di strutture ed impianti facenti parte di attività di stoccaggio prodotti chimici" del 02.07.2002**, a firma e timbro del tecnico incaricato Ing. Daniele Vadi (redatta a seguito della visita d'ispezione del 27.06.2002 presso lo stabilimento della Società Mambelli S.r.l., fornita in allegata al PG/2020/85182), oltre ad **evidenziare il pessimo stato di numerosi serbatoi - suggerendo limitazioni d'uso – dichiarava come non presenti tali cisterne interrate: "[...] CISTERNE N. 1, 2, 3, 4 non presenti [...]"**.

Si dà atto, altresì, di quanto riportato al paragrafo 3.3 dell'elaborato di cui al precedente punto C) (PG/2020/56-88-94-98-105-109) **"[...] Tale indagine (georadar) è stata eseguita in data 18 novembre 2019 con sistema georadar connesso a sistema GPS e mediante localizzatore elettromagnetico (EM) [...] non ha permesso di confermare la presenza o assenza delle vecchie cisterne interrate, in quanto la profondità utile di indagine è risultata condizionata dalla composizione litologica del sottosuolo, dalla soggiacenza della falda e soprattutto dalla presenza di rete elettrosaldata [...]"**;

- 1.B)** per quanto riguarda **i contenuti e l'utilizzo di tali cisterne interrate**, dagli atti acquisiti in sede istruttoria si rileva che:

1.B)a. i consulenti di Mambelli S.r.l. (Ramboll Italy S.r.l.) dichiaravano, tra l'altro, a pag. 5 del Piano di Caratterizzazione di maggio 2019 (acquisito al PG/2019/79997-80003-80008) che le principali modifiche alla configurazione originale del sito erano rappresentate dalla dismissione dei **n. 4 serbatoi interrati (avvenuta nel 2001) contenenti alcool e acetone** e di **n. 2 serbatoi fuori terra ubicati nell'area sud-est del sito (nel 2004) utilizzati per lo stoccaggio di percloroetilene e tricloroetilene**;

1.B)b. nella Relazione tecnica semestrale 2° semestre **2000** (allegata al PG/2019/79997-80003-80008) sull'attività svolta dalla ditta Mambelli S.r.l., si dichiara che **"le cisterne 1, 2, 3 e 4 sono interrate e in disuso e non più utilizzabili da oltre 9 anni"**.

Nella Relazione tecnica semestrale 1° semestre **2001** (allegata al PG/2019/79997-80003-80008) sull'attività svolta dalla ditta Mambelli S.r.l., si dichiara che **"le cisterne contrassegnate in pianta con**

i numeri 1, 2, 3, 4 interrati e in disuso e non più utilizzabili, sono state bonificate e riempite di acqua”.

Dalla Relazione tecnica semestrale 1° semestre **2006** (allegata al PG/2019/79997-80003-80008) sull’attività svolta dalla ditta Mambelli S.r.l., si evince che le cisterne 1, 2, 3 e 4 sono presenti con capacità 25 metri cubi “sigillate e interrati” mentre le cisterne n. 32 e n. 33 risultano “tolte”;

1.B)c. con la **nota del 12.03.2001**, acquisita al prot. n. 1476 del 13.03.2001 di Arpa Forlì-Cesena (fornita in allegato al PG/2020/85182), Mambelli S.r.l. comunicava ad Arpa, presumibilmente ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 246 del 24.05.1999 (successivamente annullato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 266 del 2001), la dismissione dei n. 4 serbatoi interrati, la bonifica e il loro riempimento con acqua al fine del loro riutilizzo come riserva idrica anche ai fini antincendio, specificando i contenuti di **acetone e alcool etilico**;

1.B)d. dal Certificato Prevenzione Incendi (CPI) del 1983 emerge, in coerenza con quanto sopra, lo stoccaggio di acetone in 2 serbatoi interrati da 25 mc ciascuno e di alcool etilico in 2 serbatoi interrati da 25 mc ciascuno (percloroetilene e trielina risultavano stoccati in 2+1 serbatoi fuori terra);

1.B)e. dal Certificato Prevenzione Incendi (CPI) del 1990 emerge lo stoccaggio di acetone in 2 serbatoi interrati da 25 mc ciascuno (trielina in serbatoio fuori terra).

La Conferenza dei Servizi evidenzia che, dalla documentazione storica reperita in sede istruttoria e dal livello di caratterizzazione del sito a cui si è ad oggi, non vi è la certezza che tali 4 cisterne interrati (per le quali non vi è neppure la certezza della loro attuale presenza in sito) abbiano contenuto sostanze compatibili con la contaminazione riscontrata.

Dalla suddetta documentazione emerge che **sostanze compatibili con l’attuale potenziale contaminazione fossero presenti in serbatoi “fuori terra” individuati con i numeri 32 e 33** in corrispondenza dell’area denominata **“APC01”** di Figura 9 di pag. 24 del Piano di Caratterizzazione di maggio 2019 (acquisito al PG/2019/79997-80003-80008):

- *“[...] Si rileva che i serbatoi identificati con i numeri 32 e 33, di volumetria non nota, impiegati rispettivamente per lo stoccaggio di percloroetilene e triclوروetilene sono stati dismessi e smantellati nel 2004 mentre è stato mantenuto in essere il relativo bacino di contenimento. [...]”* (pag. 19 del suddetto Piano di Caratterizzazione) (n.d.r. il campione di terreno prelevato dal sondaggio “MW8” risultato contaminato ad opera del CVM è relativo a questa zona del sito);
- nella Relazione tecnica semestrale 2° semestre **2004** (allegata al PG/2019/79997-80003-80008) sull’attività svolta dalla ditta Mambelli S.r.l., si dichiara l’avvenuta dismissione dei sopraccitati serbatoi n. 32 e n. 33 ove si legge che *“[...] le cisterne 8, 29, 32 e 33 sono state tolte e sono in fase di sostituzione.”*;

2. con riferimento alla “gestione” generale del parco serbatoi presente in sito, la Conferenza dei Servizi dà atto che nel contratto di affitto d’azienda, sottoscritto tra Romano Mambelli e la Mambelli S.r.l. in data 21.01.1986, era ricompreso il parco serbatoi presente in sito in relazione al quale la Società assumeva le relative responsabilità gestionali. Nell’ambito del suddetto contratto d’affitto d’azienda (fornito in allegato al PG/2020/85182) erano, infatti, compresi *“anche gli impianti, serbatoi, attrezzature e macchinari [...]”* con la precisazione al punto 7) *“Sono a carico del conduttore (n.d.r. Mambelli S.r.l.) le manutenzioni e riparazioni ordinarie, relative ai macchinari ed impianti di qualsiasi specie, necessari e per mantenerli in normale efficienza. [...]”* e al punto 9) *“[...] Il conduttore dichiara di aver visitato l’azienda e di averla trovata funzionante e idonea a soddisfare le sue esigenze. [...]”*. La Conferenza dei Servizi rileva, pertanto, che dagli atti sopra citati emerge una gestione effettiva dei serbatoi in capo a Mambelli S.r.l., in quanto strettamente correlati e funzionali all’attività d’impresa.

La Conferenza dei Servizi dà atto che i consulenti della Mambelli S.r.l. (Ramboll Italy S.r.l.) dichiaravano, tra l’altro, nel Piano di Caratterizzazione di maggio 2019 (acquisito al PG/2019/79997-80003-80008) che:

- “[...] Mambelli (SRL) decide di dismettere tali serbatoi (i 4 serbatoi interrati) nel 2001 al fine di rendere praticabile lo spazio della corte in cui sono interrati in modo da rendere più agevole la manovra degli autotreni [...]” (a pag. 19 del suddetto Piano di Caratterizzazione);
- alla luce di quanto riportato nella **valutazione del rischio da esposizione a prodotti cancerogeni** datata **2008**, risulta che, nel medesimo anno, **la Società Mambelli S.r.l. aveva in gestione, tra l’altro, tricloroetilene e percloroetilene**; nella **valutazione del rischio da esposizione a prodotti cancerogeni** datata **2016** rimaneva solamente la formaldeide e non risultavano più oggetto di commercio e gestione il tricloroetilene e il percloroetilene (le citate valutazioni del rischio sono riportate in allegato al Piano di Caratterizzazione di maggio 2019, PG/2019/79997-80003-80008).

La Conferenza dei Servizi dà atto, inoltre, che, alla luce della documentazione e degli atti acquisiti in istruttoria:

- è emerso che, a seguito dell’insediamento della nuova Società Mambelli S.r.l. (1981), il sito di deposito e commercializzazione di prodotti chimici acquisiva notevoli dimensioni, fino a raggiungere una consistenza ragguardevole;
- è emersa la stretta correlazione tra il parco serbatoi (serbatoi interrati nn. 1/2/3/4 compresi) e l’esercizio dell’attività di impresa, essendo tali beni funzionali all’esercizio della stessa, incombendo all’Impresa i connessi oneri di gestione e manutenzione, al fine di evitare danno o pericolo di danno all’ambiente;
- è risultata la non corretta gestione e manutenzione del medesimo parco serbatoi; ciò emerge sia dall’Ordinanza del Comune n. 1611 del 23.11.1990 (inerente il corretto utilizzo dei serbatoi) sia dalla **“Relazione di verifica tecnica di strutture ed impianti facenti parte di attività di stoccaggio prodotti chimici” del 02.07.2002**, a firma e timbro del tecnico incaricato Ing. Daniele Vadi, redatta a seguito della visita d’ispezione del 27.06.2002 presso lo stabilimento della Società Mambelli S.r.l. (fornita in allegata al PG/2020/85182), **nella quale si evidenziava il pessimo stato di numerosi serbatoi suggerendo limitazioni d’uso**, come di seguito riepilogato: “[...]
 - cisterne n. 12, 13, 14: prescrizioni “eliminare ruggine e successivamente verniciare dispositivi di collegamento cisterna in vetroresina e piedi in c.a.”;
 - cisterna n. 17: prescrizioni “se ne sconsiglia l’uso visto il cattivo stato di manutenzione”;
 - cisterna n. 18, 19: prescrizioni “visto che la struttura in acciaio si presenta fortemente attaccata dalla ruggine si consiglia di non oltrepassare un utilizzo pari ad ¼ della capacità della cisterna”;
 - cisterna n. 20: prescrizioni “visto che la struttura in acciaio si presenta fortemente attaccata dalla ruggine si consiglia di non oltrepassare un utilizzo pari ad 1/10 della capacità della cisterna, in attesa della sostituzione”;
 - cisterna n. 29: prescrizioni “si consiglia di non utilizzare la suddetta cisterna”. [...]”;
- si ritiene che la potenziale contaminazione storica accertata in sito, come già rilevato da Arpa – ST di Forlì-Cesena nella sopraccitata nota del 20.01.2020, sia riconducibile alla **scarsa e/o mancata manutenzione, presidio e dismissione degli impianti tecnologici presenti e, forse, alla presenza pregressa di eventi incidentali non adeguatamente gestiti e segnalati**;
- è emerso che, a fortiori, i numerosi provvedimenti adottati dalle Autorità pubbliche con riferimento al sito, avvalorano quanto sopra detto in termini di scarsa e/o mancata manutenzione nonché scarso e/o mancato presidio degli impianti ed in generale del sito, vedasi in particolare:
 - **Ordinanza n. 1611/1990 del 23.11.1990** che chiedeva alla ditta di **provvedere alla trasmissione al Comune e ad Arpa di relazioni tecniche semestrali circa la gestione del parco serbatoi**;
 - **Ordinanza del Sindaco n. 848 del 17.02.1992** che richiamava l’Ordinanza del 23.11.1990, P.S.E 1611/90 e ordinava il rispetto delle prescrizioni stabilite dall’USL n. 38 di Forlì con parere prot. n. 28/3244/91 del 21.03.1991, circa le **modalità di gestione del parco serbatoi (al punto 1) si stabiliva che “I serbatoi n. 1, 2, 3, 4 non dovranno più essere utilizzati”**);

- **Diffida del Comune di Forlì n. 609/2001, P.G. 6099/01**, relativa alla prescrizione di provvedere all'esecuzione regolare di interventi manutentivi ai sistemi di abbattimento degli sfiati delle cisterne utilizzate per il travaso dell'acido cloridrico e alle tenuta di apposito registro degli interventi manutentivi;
 - **Ordinanza del Comune di Forlì n. 382/2002**, con cui si faceva seguito al parere di Arpa del 08.04.2002, prot. n. 1347/02, e si stabilivano prescrizioni inerenti, tra l'altro, all'immediato svuotamento della vasca di raccolta adiacente alle cisterne, l'adeguamento delle attrezzature presenti in sito compreso il sistema fognario aziendale, la verifica statica delle opere su cui poggiavano le cisterne;
 - **Ordinanza del Comune di Forlì n. 147/2003, P.G. 4325/06 del 10.03.2003** (allegata al PG/2019/80008), con cui si stabilivano prescrizioni inerenti al fatto, tra l'altro, che **tutti i serbatoi avrebbero dovuto contenere solo le sostanze dichiarate nella relazione semestrale che avrebbe dovuto essere redatta da un tecnico incaricato dalla ditta e trasmessa al Comune**, al fine di relazionare in merito alle sostanze stoccate nei serbatoi nonché in merito alla verifica generale dello stato di usura delle cisterne [...];
- la situazione di potenziale contaminazione rilevata a carico della matrice ambientale "acque sotterranee" risulta interessare tutta l'area di pertinenza della Società Mambelli S.r.l. e non risulta, ad oggi, circoscritta in estensione, con particolare riferimento al confine Nord-Est del sito corrispondente alla direzione principale di deflusso (valle idrogeologica) della falda;
- è emerso che a decorrere dal 1981, la Mambelli S.r.l. è presente sul sito con una tipologia di attività corrispondente/coerente con la contaminazione riscontrata;
- è emerso che la ditta Mambelli Romano risulta aver operato per un tempo molto più breve ed antecedente rispetto alla gestione dell'impresa Mambelli S.r.l. oltre ad avere operato con un asset aziendale di minori dimensioni, asset che mette a disposizione di Mambelli S.r.l., come emerge dai contratti di affitto già nel 1986, con relativi oneri di gestione e manutenzione.

Si ritiene plausibile ipotizzare, anche alla luce del non esteso periodo di attività, che la ditta individuale Mambelli Romano abbia avuto in gestione impianti, manufatti e serbatoi efficienti o comunque in buono stato, anche in considerazione del fatto che, in sede di consegna a Mambelli S.r.l. per effetto del contratto di affitto sottoscritto, non risultano da parte di quest'ultima segnalazioni o contestazioni in merito al cattivo stato ovvero inidoneità di impianti, manufatti o serbatoi;

- risulta plausibile ipotizzare, da quanto sopra esposto, che i serbatoi nella disponibilità della Mambelli S.r.l. possano aver perso nel tempo le caratteristiche di tenuta e idoneità che in origine avevano;
- è evidenziato che, **con riferimento alle n. 4 cisterne interrate, Mambelli S.r.l. (si veda la nota di Mambelli S.r.l. del 2001, P.G. Arpa n. 1476/2001) dichiarava di farsi carico della relativa bonifica**;
- atteso che, in virtù del principio "chi inquina paga", il soggetto tenuto ad effettuare interventi di bonifica ambientale e connesse attività preparatorie è il responsabile dell'inquinamento, non la proprietà dell'area, che non può essere considerata come destinataria di una fattispecie di responsabilità oggettiva (vedasi da ultimo TAR -Roma Sez. I, 04/05/2020 n. 4590);
- alla luce della documentazione complessivamente acquisita in sede istruttoria, non risultano elementi atti ad individuare una responsabilità per l'inquinamento storico accertato in sito riconducibile ai proprietari dell'area;

Atteso che, sulla base di questi elementi e, inoltre, ulteriormente considerato che, secondo la giurisprudenza consolidata formatasi sul punto, sotto il profilo causale in campo amministrativo ambientale non può non valere la regola codificata nel processo civile (Cassazione civile sez. un. 11 gennaio 2008 n. 581) del "più probabile che non", nota anche come "regola della preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile riscontrabile in via presuntiva". Secondo tale regola, ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., un evento è da considerarsi causa di un altro se, ferme restando le condizioni, il secondo non si sarebbe verificato in assenza del primo (TAR Lombardia BS Sez I, 26 marzo 2012, n. 489);

Ciò premesso, **la Conferenza dei Servizi dà, inoltre, atto che:**

- la Società Mambelli S.r.l. è rimasta la medesima dal 1981 ad oggi, con la stessa attività, lo stesso CF e Numero REA, l'unico mutamento è intervenuto nella titolarità delle quote societarie; la cessione di quote non dà, tuttavia, luogo alla configurazione di un nuovo soggetto giuridico distinto dal precedente;
- a fortiori, negli atti di compravendita delle quote, l'acquisizione avveniva dichiarando il cessionario di non vantare *“garanzia per vizi o mancanza di qualità anche in relazione agli assets attivi o passivi della Società”*, inoltre avveniva *“a rischio e pericolo della parte cessionaria, anche per quanto riguarda le eventuali sopravvenienze passive di qualsiasi natura”*, *“accettando tutti i rischi connessi all'acquisto di quote di società operante sul mercato nello specifico settore di attività. [...]”*.

Alla luce di quanto sopra esposto, sentito il Servizio Territoriale (ST) di Arpae di Forlì-Cesena per l'ambito di competenza tecnica specifica ed esclusiva e sulla base dei sopralluoghi e delle attività in campo eseguite, in merito alla possibilità di ritenere che gli elementi di fatto e gli esiti dell'indagine, ad oggi conosciuti, costituiscano indizi precisi, sufficienti e concordanti per una logica attribuzione, in virtù del principio del “più probabile che non”, sulla base di una valutazione complessiva e di una preponderante evidenza, tenuto conto della sopraccitata Relazione del medesimo Servizio Territoriale datata 20.01.2020, PG/2020/11989, e del contributo fornito in seduta, **la Conferenza dei Servizi concorda, all'unanimità dei presenti, nell'individuare la Società Mambelli S.r.l. quale soggetto responsabile della potenziale contaminazione storica accertata a carico delle matrici ambientali “suolo e sottosuolo” e “acque sotterranee” afferenti il sito di Via Andrea Dragoni, 75/C – Forlì.**

La Conferenza dei Servizi precisa che Arpae – SAC di Forlì-Cesena, alla luce delle risultanze dell'odierna seduta provvederà ad emanare apposito atto di individuazione del responsabile e contestuale diffida motivata, in conformità al disposto di cui all'art. 244, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Il presente verbale è sottoscritto con apposizione della firma digitale dai rappresentanti unici degli Enti partecipanti alla seduta della Conferenza di Servizi del 11.11.2020, svolta in modalità telematica, come di seguito riportato. L'atto firmato digitalmente da tutti i rappresentanti unici sarà depositato presso il Servizio SAC di Arpae.

Alle ore 11.45 la Conferenza dei Servizi chiude i propri lavori.

Forlì, 11 novembre 2020

Arpae - SAC di Forlì-Cesena

Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra* (Dirigente responsabile)

Comune di Forlì

Ing. Gianfranco Argnani* (Dirigente responsabile)

Azienda USL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Forlì

Dott. Roberto Bandini* (Dirigente/Direttore F.F.)

*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.